

REGOLAMENTO ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

1) Oggetto e principi generali.

Il presente regolamento (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce (in seguito denominato "Organismo"). L'Organismo espleta l'attività prevista dalla l. 27 gennaio 2012, n. 3, ivi inclusa la funzione di liquidatore o di gestore per la liquidazione, eventualmente delegando i professionisti aderenti all'organismo nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa vigente.

Il Regolamento si ispira ai principi di legalità, informalità, riservatezza, efficienza, rapidità e professionalità.

2) Attività di formazione.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale ente formatore. L'attività di formazione continua e di aggiornamento dei professionisti aderenti viene svolta secondo le regole e i principi definiti nella l. n. 3 del 2012 e del d.m. 202 del 2014 ed è finalizzata a creare un corpo di professionisti qualificati in grado di gestire e di rendere efficienti le procedure di composizione della crisi nonché di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'Ordinamento, con le esigenze della società civile e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

3) Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di composizione delle crisi da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Consiglio Direttivo
- b) la Segreteria Amministrativa.
- c) il Referente coordinatore

4) Il Consiglio Direttivo e il Referente Coordinatore.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, e resta in carica per la durata del consiglio stesso che lo ha nominato.

Tutti i componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi. Il Consiglio dell'Ordine assicura l'equilibrio della rappresentanza di genere nella composizione del consiglio direttivo.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il referente dell'Organismo.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, previa approvazione del Consiglio dell'Ordine, i requisiti di formazione e di selezione dei compositori, eventualmente anche integrativi del presente Regolamento.

Il Consiglio dell'Ordine nomina il Referente.

Il Referente resta in carica per la durata del consiglio che lo ha nominato.

Il Referente nomina o sostituisce il compositore delegato alla composizione della crisi, è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei professionisti aderenti all'organismo e svolge tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente.

5) La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da un Segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e da una unità operativa scelta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce tra il suo personale dipendente, si trova presso la sede dello stesso Organismo.

La Segreteria dell'Organismo amministra il servizio di composizione della crisi. La Segreteria riceve le domande e detiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di composizione della crisi, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al professionista delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

6) Il professionista incaricato per la composizione della crisi.

Il Referente nomina il singolo professionista incaricato per la gestione della crisi scegliendo tra i nominativi inseriti nell'apposito elenco tenuto presso l'Organismo.

Si possono iscrivere nell'elenco gli iscritti all'Albo degli Avvocati di Lecce, che rispettino i requisiti di cui all'art. 4, comma 5, del d.m. n. 202 del 2014, nonché, ancora, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 3 lett. d) (esclusività) e comma 8, d.m. n. 2012 del 2014.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, il Referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, secondo criteri di rotazione, tenuto conto, in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

In controversie di particolare importanza, il Referente può nominare, a seguito di espressa richiesta del professionista incaricato, un coadiutore o l'esperto per l'eventuale stima dell'immobile.

Prima di conferire ciascun incarico, il Referente sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione è portata a conoscenza del Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, ovvero della domanda di liquidazione.

Il professionista incaricato si impegna a rispettare le norme di autodisciplina, e gli obblighi indicati nell'art. 11 del d.m. 202/2014, garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il professionista incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di onorabilità ed imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può richiedere al Referente, in base a giustificati motivi, la sostituzione del professionista incaricato nonché proporre domanda di ricusazione in ordine alla quale decide il Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Il gestore della crisi dovrà sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di indipendenza. Il gestore della crisi è definito indipendente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 3, d.m. n. 202/2014, quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza; in ogni caso, il gestore della crisi deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Accettato il mandato, il professionista incaricato non può rinunciare se non per gravi motivi.

La sostituzione del professionista incaricato, deve avvenire a cura del Referente nel tempo più breve possibile. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri del consiglio direttivo, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Le incompatibilità devono ritenersi estese ad associati dei componenti del consiglio direttivo nonché a coloro che ne condividono lo studio professionale.

Il compositore non potrà comunque svolgere in seguito, e nei due anni successivi alla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore.

7) Formazione.

Gli iscritti nel registro dei gestori della crisi devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dall'art. 4, d.m. 24 settembre 2014, n. 202.

Essi hanno l'obbligo di curare e aggiornare la propria formazione mediante partecipazione a corsi di aggiornamento nelle materie indicate nell'art. 4, comma 5, lett. b) per un periodo non inferiore a quaranta ore annuali, anche cumulabili con quelle dedicate alla formazione professionale obbligatoria per obbligo deontologico o partecipando ad attività di tirocinio tra quelle indicate nell'art. 4, comma 5, lett. c, d.m. n. 202 del 2014.

8) Norme di procedura.

Il professionista incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate nella legge 27 gennaio 2012, n. 3 e nel d.m. n. 202 del 24 settembre del 2014, che qui devono aversi per interamente riportate.

9) Procedimento disciplinare - Rinvio alla Legge 31-12-2012 n. 247 e D.M. N°202 del 24.09.14 art. 10 c.5.

I gestori della crisi svolgono la loro attività nel rispetto dell'art. 3 della Legge 31- 12- 2012 n. 247. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettate dal presente regolamento commesse dai gestori della crisi sono sottoposte al giudizio disciplinare del Consiglio Direttivo .

Le sanzioni in caso di violazione delle norme del seguente regolamento sono le seguenti:

- i) ammonimento;
- ii) sospensione dall'elenco dei gestori della crisi;
- iii) cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi.

Le sanzioni sono applicate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità dell'illecito disciplinare commesso.

L'ammonimento è irrogato al professionista incaricato che abbia violato anche uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme del DM 202/2014.

La sospensione dall'elenco, sino a un massimo di sei mesi, può essere comminata in caso di violazione degli obblighi di imparzialità ed indipendenza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, nonché per la violazione di una pluralità degli obblighi e divieti previsti dal presente Regolamento ed alle norme del DM 202/2014.

La cancellazione viene comminata al professionista già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, a seguito della perdita dei requisiti di professionalità previsti dal presente Regolamento e per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 c. 8, d.m. N°202/2014. Nonché per la violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente Regolamento ed al DM 202/2014. Ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo, oppure per il compimento di attività e comportamenti volutamente dannosi per il cliente. Al professionista cancellato, è inibita la possibilità di presentare domanda di iscrizione se non dopo il trascorrere di due anni dall'esecuzione del provvedimento.

In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, all'esito del procedimento, sarà dato avviso all'Ordine di appartenenza per le eventuali valutazioni e/o provvedimenti ritenuti necessari dal medesimo.

Le sanzioni sono comminate dal Consiglio direttivo previa contestazione all'interessato ed audizione del medesimo.

L'interessato può farsi assistere da un difensore e può depositare memorie difensive scritte.

All'apertura del procedimento disciplinare è facoltà del professionista quella di autosospendersi per un anno e, all'esito, il procedimento sarà estinto. Tale facoltà può essere applicata una sola volta.

Il professionista ammonito, sospeso o cancellato sarà sostituito dal Referente che individuerà un nuovo professionista in base ai criteri del presente Regolamento e provvederà a conferirgli il relativo incarico.

Il Referente procederà agli adempimenti indefettibili ed urgenti necessari alla gestione della procedura sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

10) Riservatezza.

Il procedimento di composizione della crisi ha natura riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte dal giudice ai sensi di legge come richiamate dall'art. 15, comma 7, l. 27 gennaio 2012, n. 3 o previste per legge.

I componenti dell'organismo di composizione, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 possono accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

I componenti dell'Organismo di composizione e i professionisti incaricati non possono essere chiamati a deporre sulle dichiarazioni e sulle informazioni conosciute nel procedimento di composizione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

11) Compensi e rimborsi spettanti all'organismo di composizione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'organismo ha luogo nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del decreto Ministero della giustizia n. 202, del 24 settembre 2014, entrato in vigore il 28 gennaio 2015.

Per i consumatori che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 200,00 a titolo di acconto sul compenso.

Per gli altri soggetti, diversi dai consumatori, che intendano avvalersi degli strumenti di composizione della crisi è previsto un costo fisso di accesso di € 300,00.

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa e saranno ripartiti secondo criteri di proporzionalità

Gli importi di cui sopra possono essere incrementati nella misura indicata nell'art. 16 del D.M. 202/14.

All'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso determinato a norma delle succitate disposizioni del d.m. n. 202/2014 nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi nei compensi tra le spese da rimborsare.


Al professionista incaricato sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'70% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 30% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.

12) Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° giugno 2021 e comunque a seguito dell'iscrizione dell'Organismo nell'elenco presso il Ministero della Giustizia, e si applicherà a tutte le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento introdotte successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il presente Regolamento o i suoi allegati possono essere comunque modificati dal Consiglio Direttivo, previa approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

IL PRESIDENTE
Avv. Antonio Tommaso DE MAURO



ALLEGATO A

NORME DI COMPORTAMENTO PER I PROFESSIONISTI INCARICATI PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

requisito necessario per l'iscrizione nell'elenco è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione specifico ed a ciò qualificante, della durata minima di 40 ore, così come previsto dall'art. 4 c. 6 DM 202/14, che sarà tenuto con criteri e modalità indicate dall'OCC, nonché di essere stati nominati curatori fallimentari o commissari giudiziali in almeno quattro procedure.

In ogni caso, tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza nell'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'OCC.

I Gestori della crisi iscritti nell'elenco sono tenuti a mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4 c. 5 lett. d.

La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della stessa, comportano la cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi.

Il rifiuto, privo di giustificato motivo, da parte di un gestore della crisi, all'incarico affidatogli – quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio – comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.

Il mantenimento dei requisiti fissati, nonché il rispetto del principio di esclusività, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei gestori della crisi dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

L'OCC può e deve verificare che i singoli gestori della crisi esercitino e/o Promuovano la propria attività in maniera professionale, veritiera e dignitosa, costituendo ciò requisito essenziale per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.

Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico a lui assegnato.

Il professionista incaricato deve sempre agire e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e restare neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti, né di natura personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

I gestori della crisi dovranno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del codice deontologico forense e non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti ed in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore e arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente ed indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

L'incarico di gestore della crisi non potrà essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso e nella Fondazione Forense e nel Consiglio dell'Ordine.

Al gestore della crisi è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'OCC dell'incarico, di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c) deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d) deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidatagli non dovrà mai essere rivelata, eccetto il caso in cui non riguardi fatti contrari alla legge;
- e) non deve esercitare alcuna pressione sulle parti e deve sempre rispettare la volontà delle stesse nella ricerca della soluzione, astenendo dall'influenzarle;
- f) non devono percepire compensi direttamente dalle parti;
- g) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OCC;
- h) gli incontri dovranno essere tenuti presso la sede dell'OCC;
- i) il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista dotato dei requisiti di legge;
- l) l'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del gestore della crisi, comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista, nonché la cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi, nonché la segnalazione delle violazioni al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Firma

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Tommaso DE MAURO

